

# CRIMINI DI GUERRA

*Nozioni di Diritto internazionale penale*



## **Sommario**

1. Definizione
2. Elementi costitutivi
3. La struttura dell'art. 8 Statuto CPI
4. I crimini di guerra nel Protocollo di Malabo

## 1. Definizione

*Definizione accolta nei Principi di Norimberga (1950):*

«**Violazioni delle leggi e degli usi di guerra**, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati; omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».

*Definizione che emerge dalla giurisprudenza del TPIY:*

- **un crimine di guerra sussiste se vi è stata «grave violazione» di una norma del diritto dei conflitti armati [sia di natura consuetudinaria che convenzionale] posta a tutela di beni fondamentali la cui violazione causi gravi conseguenze alla vittima** (es. sebbene esista una norma che impone il rispetto della proprietà privata da parte degli eserciti occupanti, se un soldato ruba un pezzo di pane in un villaggio occupato, in tale atto non si può ravvisare il criterio della gravità)
- **un crimine di guerra può essere tale solo se vi è un nesso con un conflitto armato**; esso può essere perpetrato **sia nel corso di conflitti internazionali sia di conflitti non internazionali**, cioè guerre civili o conflitti armati su larga scala all'interno di uno stato, senza un necessario collegamento ad una guerra internazionale

I crimini possono essere commessi da:

- militari contro militari nemici o civili nemici
- civili contro militari nemici o contro civili nemici, ad esempio in un territorio occupato.

Tuttavia, si osservano due orientamenti giurisprudenziali:

- nel caso *Niyonteze*, le giurisdizioni militari svizzere hanno affermato che chiunque, militare o civile, attacchi un civile protetto dalle Convenzioni di Ginevra commette un crimine di guerra (l'imputato, aveva istigato e in alcuni casi ordinato, in qualità di sindaco, l'uccisione di civili in Ruanda nel 1994)
- nel caso *Musema*, il TPIR ha affermato che nell'ambito di un conflitto armato si possono configurare crimini di guerra solo qualora i criminali svolgano funzioni all'interno delle forze armate o del governo civile.

I crimini commessi da soldati contro individui appartenenti al loro stesso esercito, a prescindere dalla nazionalità di questi ultimi, non costituiscono crimini di guerra, ma rientrano nell'ambito dell'applicazione della legge militare nazionale del belligerante:

- Corte speciale di cassazione olandese, caso *Pilz* (1959)
- Corte marziale temporanea per le Indie orientali olandesi, caso *Motosuke* (1948)
- **In senso contrario la CPI nel caso *Ntaganda* (Camera d'Appello, caso n. ICC-01/04-02/06 OA5, sentenza del 15 giugno 2017)**

- I crimini di guerra possono consistere in **atti o omissioni**.
- Esempi di omissioni: es. la mancata fornitura di cibo o delle cure mediche necessarie a prigionieri di guerra

## Clausola Martens



- per i casi che non sono considerati dalle convenzioni di diritto umanitario: "[...] i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza"



- Preambolo della Convenzioni dell'Aia (II) sulle leggi e gli usi della guerra terrestre del 1899
- Preambolo della Convenzione dell'Aia (IV) sulle leggi e gli usi della guerra terrestre del 1907



**Norma consuetudinaria secondo  
il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)**

## 2. Elementi costitutivi

### Elemento oggettivo (*actus reus*):

- **gravi violazioni del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati (Convenzioni dell'Aja del 1907 e Convenzioni di Ginevra del 1949 e norme consuetudinarie in materia)**

Una classificazione esemplificativa:

- **crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità** (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra, popolazioni civili di un territorio occupato)
- **crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati** (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni)
- **crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implicino l'uso di mezzi bellici proibiti** (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione; di laser accecanti; di mine anti-uomo; di napalm)
- **crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette** (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso; personale ONU impiegato in operazioni di peacekeeping; personale della Croce rossa)
- **crimini che consistono nell'uso improprio di insegne e simboli protetti** (es. uso fraudolento della bandiera bianca; della bandiera della Croce rossa; di uniformi e segni distintivi di altri eserciti)



## Elemento soggettivo (*mens rea*):

- **dolo diretto o intenzionale (*wilful*)** ➡ ricorre quando il soggetto mira a realizzare, con la sua azione od omissione, l'evento tipicizzato nella norma penale (nei reati di evento) o la condotta criminosa (nei reati di condotta), nello specifico "quel risultato".

es. omicidio, tortura di prigionieri di guerra, attacchi contro civili o zone non difese o smilitarizzate o usando con inganno l'emblema della Croce rossa; lo stesso vale per le fattispecie criminali nelle quali non c'è una specificazione dell'elemento soggettivo riferito alla condotta illecita

*oppure*

- **consapevolezza che dalla condotta si producano conseguenze dannose (*recklessness*)** ➡ es. l'attacco indiscriminato contro popolazioni civili (attacco contro un mercato nell'ora di maggiore affollamento dello stesso per produrre un numero maggiore di vittime)

*oppure*

- **Colpa cosciente (*gross negligence*)** ➡ es. in alcuni casi di responsabilità da comando quando il comandante avrebbe ragionevolmente dovuto sapere che crimini in via di commissione da parte dei suoi subordinati è non ha agito.

### 3. La struttura dell'art. 8 Statuto CPI

- a) gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (segue elenco)
- b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, **all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale**, nei conflitti armati internazionali (segue elenco)
- c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti elencati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa (segue elenco)
- d) **Il capoverso c)** si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e **non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione** quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura simile
- e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, **all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale**, nei conflitti armati non di carattere internazionale (segue elenco)

**N.B.** il riferimento alle lettere b) e d) **del quadro consolidato del diritto internazionale** fa supporre che la CPI possa perseguire gli atti elencati alle due lettere solo se vi è una corrispondenza nel diritto internazionale generale

*Rilievi critici rispetto alla formulazione originaria dell'art. 8*

- anacronistica la separazione tra crimini di guerra commessi all'interno di conflitti armati internazionali o di conflitti armati interni
- l'art. 8, par. 2, lett. b) iv fa divieto di “lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti”; mentre l'art. 55 del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra non fa riferimento al carattere “eccessivo” né al parametro dei “vantaggi militari previsti”
- lo Statuto, nella sua versione originaria, non considerava l'impiego di armi proibite nei conflitti armati interni un crimine di guerra; ciò non rispondeva al diritto internazionale generale. Tuttavia, in seguito alla *Conferenza del riesame del 2010*, l'art. 8, par. 2, lett. e), è stato modificando includendovi i seguenti atti: “(xiii) Employing poison or poisoned weapons; (xiv) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices; (xv) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions”.

- lo Statuto, nella sua versione originaria, non considerava il divieto di impiego di armi batteriologiche, previsto dal diritto internazionale generale. Con un emendamento all'art. 8 dello Statuto, adottato dall'Assemblea degli Stati parte (ICC-ASP/16/Res.4, *Resolution on amendments to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court*, 14 dicembre 2017), ha incluso tra i crimini di guerra, sia nell'ambito dei conflitti armati internazionali che in quelli non internazionali, l'impiegano di armi microbiche, biologiche o tossiniche, nonché l'impiegano di armi che feriscono con frammenti non rilevabili dai raggi X e l'impiegano armi laser accecanti.
- lo Statuto, nella sua versione originaria, non considerava «il fatto d'affamare intenzionalmente i civili come metodo di guerra, privandoli di oggetti indispensabili alla loro sopravvivenza, tra cui ostacolare intenzionalmente i soccorsi» (nuova alinea xix) dell'art. 8-2-e) dello Statuto). La nuova fattispecie è stata inserita con un emendamento adottato dall'Assemblea degli Stati parte (ICC-ASP/18/Res.5, *Resolution on amendments to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court*, 6 dicembre 2019).

## 4. I crimini di guerra nel Protocollo di Malabo

Nel 2014, il Protocollo di Malabo allo Statuto della Corte africana di giustizia e dei diritti umani crea la «Sezione di diritto internazionale penale» della Corte

*Differenze tra l'art. 28 D, lett. g), del Protocollo allo Statuto e lo Statuto della CPI:*

- E' menzionato esplicitamente il Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e aggiunge altri 6 atti all'elenco incluso nello Statuto di Roma che costituiscono violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali (ritardare ingiustificatamente il rimpatrio dei prigionieri di guerra o di civili; commettere volontariamente pratiche di apartheid e altre pratiche disumane e degradanti che comportano oltraggi alla dignità personale, basati sulla discriminazione razziale; rendere località non difese e zone demilitarizzate oggetto di attacco; schiavitù e deportazione al lavoro in schiavitù; punizioni collettive e spoliamento dei feriti, dei malati, dei naufraghi o dei morti).
- Mentre lo Statuto di Roma elenca solo 12 atti che costituiscono gravi violazioni nei conflitti armati non a carattere internazionale, il Protocollo di Malabo elenca 22 atti.
- Il Protocollo di Malabo inserisce come crimine di guerra «l'uso di armi nucleari e di ogni altra arma di distruzione di massa».